



COMUNE DI SAGAMA

Provincia di Oristano

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N.° 16/2022

Del 28-04-2022

Oggetto

APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TRIBUTI SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

L'anno **duemilaVENTIDUE** addì **28** del mese di **APRILE** alle ore **19:13**, sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica **Straordinaria** ed in **seconda** convocazione.

Risultano presenti all'appello:

CUCCUI GIOVANNIANTONIO	Presente		
FRAU ANTONELLO	Presente		
OBINU GIACOMO SALVATORE	Presente		
BIDDAU ARIANNA	Presente		
DETTORI ANTIOCO ELIA	Assente		
CADEDDU BARBARA	Presente		
MANCA ALESSANDRO	Assente		
PITZOLU ANTONELLA	Assente		

Totale Presenti: 5

Totali Assenti: 3

Il Sindaco **Dr. CUCCUI GIOVANNIANTONIO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa in qualità di Segretario Comunale **Dott.Ssa PUGGIONI CATERINA**.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147 (*Legge di Stabilità 2014*), ha previsto l'istituzione, con decorrenza dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basava su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, commi 639-703, della citata legge n. 147/2013, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014 la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n. 160, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale triennio 2020-2022*» ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC, istituita con la predetta legge n. 147/2013, lasciando in vigore la disciplina della TARI;
- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» (TUEL), che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l'art. 149 del TUEL, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
- la legge 05/05/2009, n. 42, recante «*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*»;
- l'art. 1, commi 158-171, della legge 27/12/2006, n. 296, in materia di tributi locali;
- l'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, richiamato dall'art. 1, comma 702, della legge 27/12/2013, n. 147 (*Legge di Stabilità 2014*), secondo il quale i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che:

- con l'entrata in vigore della disciplina dettata dall'art. 1, comma 9, del D. Lgs. 03/09/2020, n. 116, sono state recepite nel nostro ordinamento le disposizioni della Direttiva Comunitaria n. 2018/851 in materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio;

- la succitata disposizione ha riscritto in parte l'art. 183 del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*», fornendo una nuova definizione di rifiuti urbani, da intendersi come quei «*rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili*»;

- in base all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2, dello stesso D. Lgs. n. 152/2006 rientrano tra i rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'Allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'Allegato L-quinquies (che non include l'attività industriale);

- non sono rifiuti urbani i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

- l'art. 183, comma 1, lett. b-sexies) del D. Lgs. n. 152/2006 dispone, altresì, che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione;

- l'art. 184, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 inserisce tra i «*rifiuti speciali*» i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli di cui al comma 2, ossia dai rifiuti urbani;

- dalla lettura combinata delle norme succitate si desume che le attività industriali possono essere produttive sia di rifiuti urbani che speciali;

- al fine di definire correttamente il perimetro di applicazione della TARI per le attività industriali è, quindi, necessario individuare le superfici che producono rifiuti speciali e quelle che, invece, producono rifiuti urbani;

- secondo le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) è possibile considerare produttive di rifiuti speciali le superfici di lavorazione industriale, le quali, pertanto, sono escluse dall'applicazione della TARI;

- allo stesso modo devono escludersi le superfici ove, a norma dell'art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013 e del vigente regolamento in materia di TARI, si formano esclusivamente rifiuti speciali, nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente

collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali;

- resta impregiudicata l'applicazione della TARI, sia per la quota fissa che per la quota variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani (come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini), non essendo funzionalmente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali;

RILEVATO che:

- l'art. 198, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 152/2006 (introdotto dal D. Lgs. n. 116/2020) prevede che le *«utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani»*;

- a norma dell'art. 3, comma 12, del D. Lgs. n. 116/2020, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;

- la norma subordina, quindi, l'esclusione dal pagamento della quota variabile, ossia quella rapportata alla quantità di rifiuti, al conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del pubblico servizio e al loro avvio al recupero per un periodo di almeno 5 anni;

- l'art. 30, comma 5 del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito in legge 21/05/2021, n. 69, in relazione alla facoltà di avviare i propri rifiuti al recupero, ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, dispone che tale scelta debba essere comunicata al Comune o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

VISTI:

- la delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, avente ad oggetto *«Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025»*;

- la determina ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021, avente ad oggetto *«Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025»*;

- la delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, avente ad oggetto «*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*», con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»;

- la delibera n. 14, adottata in data odierna da questo Consiglio Comunale e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che ha individuato lo Schema I “*Livello qualitativo minimo*”, quale schema regolatorio per il servizio integrato dei rifiuti di cui all’art. 3.1 del TQRIF;

- la delibera n. 15, adottata in data odierna da questo Consiglio Comunale e dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Economico e Finanziario (PEF) TARI per il periodo regolatorio 2022-2025;

- la delibera n. 17, adottata in data odierna da questo Consiglio Comunale e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del nuovo regolamento comunale per la disciplina della TARI;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di C.C. n. 28 del 30/12/2021 con la quale, in via provvisoria, venivano confermate per l’anno 2022 le tariffe TARI già approvate per l’anno 2021, nelle more della ricezione dal Gestore dei dati necessari per la predisposizione del PEF relativo al periodo regolatorio 2022-2025;

RILEVATO che:

- l’art. 15-bis del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito in legge 28/06/2019, n. 58, ha innovato l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214, inserendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l’anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l’anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

- i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe) inviati al MEF a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito in legge 28/06/2019, n. 58), entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito <https://www.finanze.gov.it> entro il 28 ottobre;

- come confermato dalla Circolare del MEF n. 2/DF in data 22/11/2019, gli atti relativi alla TARI acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul sito <https://www.finanze.gov.it> e, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per

l'anno precedente;

RITENUTO, quindi, tenuto conto delle succitate modifiche normative e della necessità per il Comune di salvaguardare gli equilibri dei flussi di cassa, di determinare per l'anno 2022 le tariffe TARI come indicato in dettaglio nell'Allegato 1 al presente provvedimento;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, che stabilisce che gli enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 151, comma 1, del TUEL che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021, recante «*Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022*»;

- l'art. 3, comma 5-*sexiesdecies*, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito in legge 25/02/2022, n. 15, che ha ulteriormente differito il predetto termine al 31/05/2022;

- l'art. 3, comma 5-*quinquies* del citato D.L. n. 228/2021 convertito in L. n. 15/2022, in base al quale, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

ACQUISITI, in calce, i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del Revisore dei Conti, *Dr. Stefano Locci*, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del TUEL;

VISTO l'art. 42 del TUEL, che attribuisce al Consiglio la competenza in merito;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sulla contabilità armonizzata;

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

CON votazione unanime, espressa in modo palese per alzata di mano, da parte dei presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2) Di approvare per l'anno 2022 i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione;

3) Di approvare le categorie tariffarie e, in sostituzione di quelle provvisoriamente stabilite con deliberazione di C.C. n. 28 del 30/12/2021, le tariffe della componente TARI per l'anno 2022, così come riportate dal prospetto Allegato 1 alla presente deliberazione;

4) Di stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2022 sia riscosso con le rate di seguito individuate:

- 1^a rata: 31/07/2022;
- 2^a rata: 30/09/2022;
- 3^a rata: 30/11/2022;
- Rata unica 30/09/2022.

5) Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la pubblicazione ai sensi di legge della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Inoltre, considerata l'urgenza, con separata ed unanime votazione,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.



COMUNE DI SAGAMA

Oggetto proposta di delibera:

APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sagama, 22.04.2022

IL RESPONSABILE

Rag. Battistina PIRA

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sagama, 26.04.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Rag. Battistina PIRA

COMUNE DI SAGAMA

Provincia di Oristano

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Dr. CUCCUI GIOVANNIANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA PUGGIONI CATERINA

DOMESTICO

n		Ka	Kb(n)	TARIFFE	
				Fisso €/mq	Variabile €
1	componente	0,75	1,00	€ 0,378	€ 54,503
2	componenti	0,88	1,60	€ 0,444	€ 87,205
3	componenti	1,00	2,05	€ 0,504	€ 111,732
4	componenti	1,08	2,20	€ 0,545	€ 119,907
5	componenti	1,11	2,90	€ 0,560	€ 158,060
6 o più	componenti	1,10	3,40	€ 0,555	€ 185,311

NON DOMESTICO

n.	Attività	Kc	Kd	Tariffe	
				Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,290	2,540	€ 0,335	€ 0,369
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,440	3,830	€ 0,508	€ 0,557
3	Stabilimenti balneari	0,660	5,800	€ 0,763	€ 0,843
4	Esposizioni, autosaloni	0,340	2,970	€ 0,393	€ 0,432
5	Alberghi con ristorante	1,010	8,910	€ 1,167	€ 1,295
6	Alberghi senza ristorante	0,850	7,510	€ 0,982	€ 1,091
7	Case di cura e riposo	0,890	7,800	€ 1,028	€ 1,134
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,900	7,890	€ 1,040	€ 1,147
9	Banche ed istituti di credito	0,440	3,900	€ 0,508	€ 0,567
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,940	8,240	€ 1,086	€ 1,198
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,020	8,980	€ 1,179	€ 1,305
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,780	6,850	€ 0,901	€ 0,996
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,910	7,980	€ 1,051	€ 1,160
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,410	3,620	€ 0,474	€ 0,526
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,670	5,910	€ 0,774	€ 0,859
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,540	48,740	€ 6,401	€ 7,084
17	Bar, caffè, pasticceria	4,380	38,500	€ 5,061	€ 5,595
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,570	5,000	€ 0,659	€ 0,727
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,140	18,800	€ 2,473	€ 2,732
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,340	3,000	€ 0,393	€ 0,436
21	Discoteche, night-club	1,020	8,950	€ 1,179	€ 1,301